

AGENZIA REGIONALE PER LA PROMOZIONE DEL TURISMO DELLA CAMPANIA

STATUTO

INDICE

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1. Natura giuridica*
- Art. 2. Denominazione e logo*
- Art. 3. Sede*
- Art. 4. Funzioni e attività*

CAPO II – ORGANI DELL'AGENZIA

- Art. 5. Organi dell'agenzia*
- Art. 6. Consiglio di indirizzo*
- Art. 7. Direttore generale*
- Art. 8. Collegio dei revisori dei conti*

CAPO III – MEZZI E GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

- Art. 9. Patrimonio e mezzi finanziari*
- Art. 10. Esercizio finanziario*
- Art. 11. Bilancio di previsione e rendiconto*

CAPO IV – ORGANIZZAZIONE, UFFICI E PERSONALE DELL'AGENZIA

- Art. 12. Principi dell'attività amministrativa e pubblicità*
- Art. 13. Diritto di accesso ai documenti*
- Art. 14. Dirigenza*
- Art. 15. Personale relazioni sindacali*

CAPO V – VIGILANZA

- Art. 16. Vigilanza e Controllo*

CAPO VI – DISPOSIZIONI TRANSITORIE

- Art. 17. Regime transitorio e attività a esaurimento*
- Art. 18. Modifiche statutarie*
- Art. 19. Rinvio*
- Art. 20. Entrata in vigore*

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – NATURA GIURIDICA

1.- L'Agenzia regionale per la promozione del turismo della Campania, di seguito denominata Agenzia, istituita con legge regionale 8 agosto 2014, n. 18 "*Organizzazione del sistema turistico in Campania*" e s.m.i., è un ente pubblico non economico, strumentale della Regione Campania, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale e contabile.

2. - L'Agenzia svolge le attività di interesse regionale in materia di promozione del turismo della Regione, a supporto delle finalità previste dalla legge regionale n. 18/2014 e s.m.i., nel rispetto degli atti di indirizzo e di programmazione regionale nonché delle direttive degli organi di indirizzo della Regione.

ART. 2 – DENOMINAZIONE E LOGO

1.- L'Agenzia assume la denominazione di "CAMPANIA TURISMO".

2.- Il logo dell'Agenzia riporta la dicitura "CAMPANIA TURISMO" sotto al logo della Regione Campania.

ART. 3 – SEDE

1.- L'Agenzia ha sede legale in Napoli alla Via Santa Lucia n. 81, presso la Regione Campania.

2.- L'Agenzia può istituire sedi secondarie nel territorio regionale e, previa autorizzazione della Giunta Regionale, uffici nel territorio nazionale ed all'estero.

ART. 4 – FUNZIONI E ATTIVITÀ

1.- L'Agenzia opera per alimentare e diffondere l'immaginario turistico della Regione e per raccogliere, armonizzare, aggiornare e rendere accessibili i flussi di informazione dei servizi del turismo. Per le tematiche afferenti la valorizzazione e la promozione della cultura e dei beni culturali, l'Agenzia si coordina con le strutture amministrative regionali e con le società e gli enti in house della Regione Campania competenti per materia. L'Agenzia, può utilizzare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale, le strutture regionali competenti per materia o altri enti strumentali della Regione Campania per realizzare azioni di valorizzazione turistica del patrimonio culturale campano in conformità agli atti regionali di indirizzo.

2. - L'Agenzia:

- a) aggiorna i contenuti e gli strumenti della comunicazione dell'offerta turistica con i sistemi avanzati della conoscenza scientifica e tecnologica;
- b) gestisce le attività dei club di prodotto nell'ambito delle politiche turistiche regionali;
- c) svolge le attività di promozione e di marketing territoriale, anche attraverso il raccordo delle azioni dei singoli Poli Turistici Locali;
- d) assicura il monitoraggio dei flussi turistici in Campania;
- e) verifica le variazioni quali - quantitative dei servizi turistici;
- f) verifica le principali variabili economiche e sociali che influenzano la domanda e l'offerta turistica;
- g) rileva disservizi e reclami e li segnala agli organi e strutture competenti;
- h) esegue indagini conoscitive sulla qualità dei servizi;
- i) fornisce il supporto conoscitivo alla programmazione delle attività promozionali e degli investimenti;

- j) propone alla Regione l'attuazione di interventi in funzione delle tendenze della domanda turistica nazionale ed internazionale;
 - k) annualmente, sulla base delle indicazioni provenienti dalle istituzioni locali e centrali, predispone l'avviso pubblico per la selezione di progetti che prevedono l'avvio di attività turistiche promosso dai soggetti previsti dal comma 2 dell'articolo 56 del decreto-legge n. 5/2012, convertito con modifiche dalla legge n. 35/2012, attribuendo titolo di preferenza alle cooperative o ai consorzi di cooperative sociali di giovani di età inferiore ai trentacinque anni;
 - l) organizza e coordina i Servizi di informazione ed accoglienza turistica, con la collaborazione dei comuni, delle associazioni pro loco, dei Poli Turistici Locali e delle associazioni del settore turistico ai sensi dell'art. 26 della legge regionale n.18/2014;
 - m) predispone ed aggiorna per le aree di competenza la carta dei servizi turistici regionali ai sensi dell'art. 27 della legge regionale n.18/2014;
 - n) predispone ed aggiorna la carta dei diritti del turista ai sensi dell'art. 28 della legge regionale n. 18/2014 e s.m.i..
3. - L'Agenzia, nel rispetto degli atti di programmazione, di indirizzo e di direttiva regionali, cura l'attuazione delle attività e delle iniziative previste nel piano esecutivo approvato dalla Giunta regionale, di cui agli artt. 17, comma 5, lett. a), e 18, comma 3, lett. c), della legge regionale n.18/2014, in Italia ed all'estero, per favorire la promozione del turismo della Regione, garantendo l'unitarietà, il coordinamento e l'efficacia degli interventi tra cui:
- a) la partecipazione coordinata della Regione alle fiere internazionali e nazionali nel settore del turismo e, su incarico della Regione, anche nei settori complementari a quello turistico;
 - b) la realizzazione di mostre, missioni all'estero, incontri, seminari e work-shop;
 - c) la promozione di manifestazioni, eventi e ogni altra iniziativa di interesse turistico-culturale anche in concorso con enti, associazioni, consorzi di operatori turistici ed organismi culturali ivi comprese le associazioni pro-loco;
 - d) la realizzazione e la diffusione di materiale illustrativo e informativo, pubblicitario ed editoriale, anche attraverso strumenti pubblicitari e mezzi di informazione in raccordo con gli uffici regionali preposti.
4. - L'Agenzia può svolgere ogni altra attività affidata dalla Regione, in esecuzione della legge regionale n.18/2014 e s.m.i., ovvero in attuazione degli strumenti programmatori, anche in riferimento a leggi nazionali e a programmi comunitari, interregionali e regionali nella materia del turismo per il perseguimento delle finalità statutarie, nel rispetto della disciplina comunitaria, nazionale e regionale di riferimento e relative disposizioni di attuazione.
5. - L'Agenzia può sottoscrivere convenzioni, intese ed accordi di partenariato e collaborazione con soggetti pubblici e privati e partecipare, previa autorizzazione della Giunta Regionale, a soggetti pubblici, enti, fondazioni, consorzi e società aventi scopi analoghi o affini ai propri.
6. - L'Agenzia pone in essere tutte le attività strumentali, accessorie e connesse al perseguimento delle finalità definite dal presente statuto e dalle normative vigenti in materia di turismo.

CAPO II – ORGANI DELL'AGENZIA

ART. 5 – ORGANI DELL'AGENZIA

1. - Sono organi dell'Agenzia:
- a) il Consiglio di indirizzo;
 - b) il Direttore generale;

c) il Collegio dei revisori dei conti.

ART. 6 – CONSIGLIO DI INDIRIZZO

1.- Ai sensi dell'art. 17 della legge regionale n.18/2014 e s.m.i., il Consiglio di indirizzo dell'Agenzia, presieduto dal Presidente della Giunta regionale o suo delegato, è nominato dal Consiglio regionale ed è composto da:

a) cinque esperti nel settore turistico, nominati dal Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'assessore delegato in materia di turismo, dei quali uno designato dall'Unione regionale delle camere di commercio e tre dalle associazioni di categoria del settore turistico, facenti riferimento alle confederazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale;

b) cinque esperti nelle materie del turismo, del marketing territoriale e della comunicazione.

2. - Il Consiglio di indirizzo dell'Agenzia resta in carica per l'intera legislatura e fino all'insediamento della nuova Giunta regionale.

3. - La partecipazione al Consiglio di indirizzo dell'Agenzia è a titolo gratuito.

4. - Al Consiglio di indirizzo sono attribuiti i seguenti compiti: a) definisce le linee programmatiche in base alle quali il Direttore generale elabora il piano esecutivo delle attività dell'Agenzia previsto dall'articolo 18, comma 3, lettera c), della legge regionale n.18/2014 e s.m.i. e le trasmette al medesimo entro il 15 marzo dell'anno antecedente a quello cui si riferisce. Le proposte devono essere coerenti con l'atto triennale di indirizzo della Regione per il turismo, previsto dall'articolo 3, comma 2, della legge regionale n.18/2014 e con il programma annuale della Regione per il turismo, previsto dall'articolo 21 della medesima legge regionale. Il Consiglio verifica l'attuazione degli indirizzi con particolare riferimento alle scelte strategiche dell'ente e alla realizzazione dei programmi operativi.

5. - Il Consiglio di indirizzo si riunisce presso la sede della Regione Campania o dell'Agenzia su convocazione del Presidente della Regione o suo delegato, almeno due volte l'anno; si riunisce, altresì, ogni qualvolta ne facciano richiesta, in maniera congiunta, almeno quattro componenti.

6. - Le riunioni sono presiedute dal Presidente della Giunta regionale o suo delegato e, in caso di assenza, dal membro più anziano. Alle riunioni del Consiglio di indirizzo partecipa, con funzione consultiva, il Direttore generale dell'Agenzia.

7. - L'avviso di convocazione, contenente la data, il luogo, l'ora della seduta e l'ordine del giorno deve essere inviato, tramite posta elettronica certificata, almeno tre giorni prima della data fissata per la seduta e, in caso d'urgenza, almeno ventiquattro ore prima.

8. - Il Consiglio si intende regolarmente costituito quando alla seduta sono presenti il Presidente o suo delegato e almeno la metà dei componenti assegnati. In mancanza dell'avviso di convocazione, il Consiglio si intende regolarmente costituito quando siano intervenuti alla seduta tutti i suoi componenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente. Sono considerati presenti, altresì, i componenti che partecipano a distanza alla riunione, attraverso strumenti che assicurino idonei collegamenti, tali da consentire l'identificazione, la partecipazione ininterrotta alla discussione, l'intervento in tempo reale alla trattazione degli argomenti e la valutazione consapevole. In tal caso, la riunione si considera tenuta nel luogo dove si trovano il Presidente ed il segretario. Delle sedute è redatto apposito verbale.

9.- Ferme restando le cause di inconferibilità e/o incompatibilità previste dalla disciplina vigente, non possono essere nominati componenti del Consiglio di indirizzo: a) il coniuge, i parenti fino al terzo grado e gli affini fino al secondo grado del Direttore generale; b) i dipendenti dell'Agenzia e i soggetti legati ad un rapporto convenzionale con la stessa; c) i fornitori

dell'Agenzia, i titolari, i soci, gli amministratori, i gestori di enti o società che erogano servizi alla stessa; d) coloro che abbiano una lite pendente per questioni attinenti all'attività dell'Agenzia ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile verso di essa, siano stati regolarmente costituiti in mora ai sensi dell'art. 1219 c.c..

ART. 7 – DIRETTORE GENERALE

1. - Il Direttore generale dell'Agenzia è nominato dal Presidente della Giunta regionale secondo le disposizioni di cui all'art. 18 della legge regionale n.18/2014 e s.m.i. e resta in carica per la durata prevista dal medesimo articolo.

2. - Il Direttore generale:

a) ha la rappresentanza legale dell'Agenzia ed è responsabile dell'efficienza, efficacia ed economicità della relativa attività nonché della sua rispondenza agli atti regionali di programmazione, indirizzo e direttiva;

b) promuove e resiste alle liti, con facoltà di conciliare e transigere, nonché di concludere accordi;

c) predispone lo statuto ed il regolamento dell'Agenzia, previsti dall'articolo 15, comma 2, della legge regionale n. 18/2014 e s.m.i., e relative modifiche e integrazioni da trasmettere alla Giunta regionale per l'approvazione;

d) propone, entro il 30 aprile dell'anno antecedente a quello di riferimento, in coerenza con l'atto triennale di indirizzo della Regione per il turismo, previsto dall'articolo 3, comma 2, della legge regionale n. 18/2014 e s.m.i. e con il programma annuale della Regione per il turismo, previsto dall'articolo 21 della medesima legge regionale, il piano esecutivo delle attività dell'Agenzia da trasmettere alla Giunta regionale per l'approvazione;

e) redige i bilanci preventivi ed i conti consuntivi dell'Agenzia, nel rispetto delle disposizioni previste dalla legge regionale 5 dicembre 2017, n. 37 e s.m.i. e dei regolamenti attuativi da trasmettere alla Regione per l'approvazione;

f) è responsabile dell'organizzazione e della gestione del personale dell'Agenzia, nonché delle risorse strumentali e finanziarie della stessa;

g) propone alla Giunta Regionale l'approvazione della dotazione organica dell'Agenzia;

h) dirige, coordina e valuta l'attività dei dirigenti e dei responsabili degli uffici;

i) svolge funzioni di propulsione, coordinamento, controllo e vigilanza nei confronti degli uffici dell'Agenzia, avocando a sé, in caso di inerzia, il compimento dei relativi atti;

j) cura la concertazione con i sindacati;

k) adotta tutti gli atti necessari a garantire il funzionamento dell'Agenzia;

l) provvede alla cura e gestione dei rapporti istituzionali;

m) provvede ad acquisti ed accettazione di donazioni e contributi prevista autorizzazione con delibera di Giunta regionale;

n) adotta misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto da parte del personale;

o) trasmette alla Giunta regionale e alla Commissione consiliare competente, con cadenza semestrale, la relazione delle attività dell'Agenzia, dei flussi turistici e degli obiettivi di cui alla legge regionale n. 18/2014 e s.m.i.;

p) verifica l'attuazione degli interventi, assicurando livelli ottimali di organizzazione della struttura e di qualità delle attività svolte, fornisce risposte ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di sua competenza;

- q) esercita tutte le ulteriori attribuzioni e compiti conferitigli dalle leggi regionali, dai regolamenti, dal presente statuto.
3. - Il Direttore Generale tiene tempestivamente informati il Presidente e l'Assessore regionale delegato in materia di turismo delle maggiori attività in corso e di quelle programmate, al fine di assicurare la coerenza e il raccordo con le attività della Regione.
4. - Il rapporto di lavoro del Direttore generale è a tempo pieno e in via esclusiva ed è regolato da un contratto di diritto privato, di durata triennale, rinnovabile, secondo lo schema approvato dalla Regione con trattamento economico commisurato a quello previsto per i direttori generali del personale del ruolo della Giunta regionale.
- 5.-All'incarico di Direttore generale si applicano le disposizioni di incompatibilità e inconfiribilità previste dalla vigente normativa. Sono fatte salve le disposizioni normative in materia di incarichi a dipendenti delle amministrazioni pubbliche vigenti per i dirigenti regionali.
6. - Nei casi di grave irregolarità della gestione, di accertato contrasto con gli atti di indirizzo e di programmazione regionale e direttive regionali e di ingiustificato mancato raggiungimento degli obiettivi il Direttore generale, previa contestazione di addebito e contraddittorio, può essere rimosso dall'incarico con delibera motivata della Giunta Regionale.

ART. 8 – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1. - Ai sensi dell'art. 19 dalla legge regionale n. 18/2014 e s.m.i., il Collegio dei revisori dei conti dell'Agenzia è nominato dal Consiglio regionale ed è composto da tre membri effettivi e due membri supplenti, scelti, ai sensi dell' articolo 14, comma 1, lettera e), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 del convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.148 e s.m.i.
2. - I componenti sono scelti mediante estrazione da un elenco i cui iscritti siano in possesso dei requisiti previsti dai principi contabili internazionali, abbiano la qualifica di revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e s.m.i. e siano in possesso di specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria anche degli enti locali, secondo i criteri individuati dalla Corte dei Conti.
3. - I revisori restano in carica per tre anni e la conservano fino alla nomina del nuovo Collegio. Il mandato dei revisori dei conti può essere rinnovato per non più di una sola volta consecutiva.
4. - Il Collegio si riunisce presso i locali dell'Agenzia. La prima seduta del Collegio è convocata dal Direttore generale. Nella prima seduta i componenti del Collegio eleggono il Presidente. In caso di mancata elezione le funzioni di Presidente sono svolte dal componente più anziano. Il Presidente provvede alla convocazione e alla organizzazione dei lavori del Collegio. L'avviso di convocazione, contenente la data, il luogo, l'ora della seduta e l'ordine del giorno deve essere inviato, tramite posta elettronica certificata, almeno tre giorni prima della data fissata per la seduta e, in caso d'urgenza, almeno ventiquattro ore prima. Il Collegio si riunisce almeno ogni tre mesi e può partecipare alle riunioni del Consiglio di indirizzo. Il Collegio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei revisori. Le deliberazioni del Collegio sono assunte a maggioranza. Il revisore dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale il proprio dissenso. Le riunioni del Collegio devono essere verbalizzate, dal verbale devono risultare tutte le operazioni e le verifiche eseguite e le deliberazioni adottate. Il processo verbale deve indicare i presenti, l'accertata sussistenza del numero legale, tutte le operazioni e le verifiche eseguite; deve, altresì, riportare o allegare il testo delle deliberazioni adottate, nonché contenere il resoconto sommario della discussione svoltasi. Il verbale viene trasmesso entro 8 giorni al Direttore generale. Per l'espletamento del proprio compito i revisori hanno accesso, anche

singolarmente, ai documenti dell'Agenzia, mediante richiesta al responsabile dell'ufficio che detiene il documento.

5. - Il Collegio dei revisori dei conti esercita i compiti e le funzioni di cui all'art. 19 della legge regionale n.18/2014 e s.m.i.

6. - Il Collegio inoltre:

- a) effettua la verifica sulla corretta esecuzione degli adempimenti prescritti dalla legge in materia tributaria e previdenziale;
- b) verifica e documenta mediante apposito verbale, con cadenza trimestrale, la situazione di cassa, l'andamento finanziario e patrimoniale dell'Agenzia;
- c) predispose la relazione di accompagnamento al bilancio previsionale e al consuntivo evidenziando, in quest'ultima, i risultati economici e finanziari della gestione;
- d) relaziona, su richiesta degli uffici regionali, su particolari aspetti della gestione.

7. - Gli atti del Collegio dei revisori sono trasmessi alla Giunta regionale.

8. - Salve le incompatibilità previste dalla normativa nazionale e regionale vigente, non possono essere nominati revisori dei Conti e, se nominati, decadono, i Consiglieri Regionali, i coniugi, parenti o affini entro il terzo grado di parentela del Direttore dell'Agenzia, coloro che sono legati all'Agenzia da un rapporto continuativo di prestazione d'opera retribuita e coloro che hanno liti pendenti con quest'ultima.

9. - I membri decadono dalla carica: a) in caso di mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive del Collegio; b) in caso di assenza, anche se motivata, per un periodo superiore a sei mesi consecutivi; c) in caso di gravi e reiterate inadempienze. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Regionale, su proposta del Direttore.

10. - Al Presidente ed agli altri componenti del Collegio dei revisori spetta una indennità annua pari al settanta per cento di quella spettante ai revisori dei conti della Regione. Al Presidente e ai componenti del Collegio dei revisori dei Conti, che risiedono fuori del comune in cui ha la sede legale l'Agenzia, spetta il rimborso delle spese di viaggio, debitamente documentate. In ogni caso tale rimborso non può superare il tetto massimo pari al 30% del compenso a ciascuno spettante.

CAPO III – MEZZI E GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

ART. 9 – PATRIMONIO E MEZZI FINANZIARI

1. - L'Agenzia è dotata di autonomia patrimoniale, finanziaria e contabile.

2. - L'Agenzia dispone di un proprio patrimonio immobiliare e mobiliare che forma oggetto di apposito inventario costituito da:

- a) diritti su beni mobili ed immobili di proprietà dei disciolti Enti provinciali per il turismo e delle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo della Campania, nonché partecipazioni e quote detenute dagli stessi, specificamente individuati e conferiti in virtù di apposita delibera di Giunta regionale;
- b) patrimonio di altri enti acquisito in virtù di trasferimento, incorporazione e devoluzione ai sensi di legge;
- c) eredità, lasciti, donazioni ed attribuzioni a titolo gratuito;
- d) ogni altro apporto o incremento di carattere patrimoniale;
- e) beni immobili e mobili acquisiti a titolo di proprietà, in uso o in comodato.

3. - I mezzi finanziari dell'Agenzia sono costituiti da:

- a) rendite e proventi derivanti da operazioni sui beni di cui al presente articolo;

- b) finanziamento annuale per il funzionamento trasferito dalla Regione Campania nella misura determinata dalla legge di bilancio di previsione, previa verifica del fabbisogno;
 - c) eventuali risorse da destinare al sostegno del piano esecutivo delle attività dell'Agenzia, di cui all'articolo 18, comma 3, lettera c), della legge regionale n.18/2014 e s.m.i, definite dalla Giunta regionale con la delibera di approvazione del programma annuale della Regione per il turismo;
 - d) entrate e contributi derivanti da finanziamenti comunitari, statali e regionali per lo svolgimento di compiti, attività e interventi dell'Agenzia anche conseguiti, attraverso la partecipazione con propri progetti, a procedure indette con bandi regionali, nazionali ed europei;
 - e) contributi a qualsiasi titolo disposti da soggetti pubblici e privati;
 - f) proventi derivanti dalle attività svolte sulla base di convenzioni, contratti e accordi anche di sponsorizzazione;
 - g) finanziamenti derivanti dalla compartecipazione di soggetti terzi alle attività in materia di turismo;
 - h) altre fonti di autofinanziamento.
4. - In caso di soppressione dell'Agenzia il patrimonio immobiliare e mobiliare della stessa è trasferito di diritto alla Regione Campania.

ART. 10 – ESERCIZIO FINANZIARIO

1. - L'esercizio finanziario dell'Agenzia ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.

ART. 11 – BILANCIO DI PREVISIONE E RENDICONTO

1. - Il bilancio di previsione, i relativi assestamenti, gli eventuali provvedimenti di variazione e il rendiconto generale, adottati dal Direttore generale e corredati dai pareri del Collegio dei revisori, sono trasmessi per l'approvazione alla Giunta Regionale nel rispetto di quanto disposto dalla legge regionale 5 dicembre 2017, n. 37 e s.m.i. e dai regolamenti attuativi.
2. - Il bilancio mette in evidenza i costi ed i risultati in relazione agli obiettivi degli atti di programmazione regionale, nonché ogni altro elemento richiesto dalla normativa in materia.
3. - Il rendiconto di gestione espone i risultati conseguiti durante l'esercizio finanziario in ordine al bilancio di previsione ed è redatto secondo la stessa articolazione del bilancio preventivo ed espone i dati distintamente per la competenza e per i residui.
4. - Il sistema contabile dell'Agenzia, la struttura del bilancio e del rendiconto, la disciplina di dettaglio delle fasi di gestione dell'entrata e della spesa sono regolamentate nel rispetto delle previsioni della legge regionale n. 37/2017 e s.m.i. e dai regolamenti attuativi, in quanto applicabili, tenuto conto delle disposizioni contenute nella legislazione nazionale in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi.

CAPO IV – ORGANIZZAZIONE, UFFICI E PERSONALE DELL'AGENZIA

ART. 12 – PRINCIPI DELL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA E PUBBLICITÀ

1. - L'attività amministrativa dell'Agenzia si conforma al rispetto dei principi e delle disposizioni contenute nella legge 7 agosto 1990, n. 241 e nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., in quanto compatibili. Gli atti sono immediatamente esecutivi e pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
2. - L'Agenzia disciplina con apposito regolamento, approvato dalla Giunta Regionale ed emanato dal Presidente della Giunta Regionale, l'organizzazione ed il funzionamento della

medesima secondo criteri di funzionalità, economicità di gestione, professionalità, responsabilità e amministrazione per obiettivi.

3. - L'Agenzia adotta ulteriori regolamenti per disciplinare l'attività contrattuale, la contabilità, il conferimento degli incarichi di collaborazione, il diritto di accesso, il termine di durata dei procedimenti e ogni altro ulteriore aspetto dell'attività dell'ente. Tali regolamenti con relative modifiche e integrazioni sono approvati dal Direttore generale e trasmessi agli uffici regionali.

4. - L'Agenzia adotta strumenti e procedure per la valutazione del rendimento e del risultato dell'attività posta in essere.

ART. 13 – DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI

1. - Il diritto di accesso agli atti e ai documenti è esercitato secondo le modalità disciplinate dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i..

2. - Il Direttore generale adotta tutte le misure organizzative opportune per migliorare l'accesso agli atti, nel rispetto delle disposizioni di legge.

ART. 14 – DIRIGENZA

1. - I dirigenti dell'Agenzia: a) curano l'attuazione degli indirizzi e dei programmi generali predisposti dal Direttore generale, adottando i relativi atti e provvedimenti amministrativi e di gestione ed esercitando i relativi poteri di spesa e di acquisizione delle entrate; b) formulano proposte ed esprimono pareri al Direttore generale; c) dirigono e coordinano l'attività degli uffici che da essi dipendono e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia; d) provvedono alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate ai propri uffici.

ART. 15 – PERSONALE E RELAZIONI SINDACALI

1. - Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente sono disciplinati dallo Statuto dei lavoratori e dalla contrattazione collettiva nazionale di comparto.

2. - L'Agenzia tutela la sicurezza e la salute dei lavoratori in conformità alle norme vigenti.

3. - La dotazione organica iniziale dell'Agenzia è costituita dal personale di ruolo già appartenente alla dotazione organica degli enti provinciali per il turismo e delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo della Campania.

4. - Agli uffici dell'Agenzia si accede per pubblico concorso, salvi i casi previsti dalla legge.

5. - I rapporti di lavoro sono regolati con contratto.

6. - Ferme restando le responsabilità vigenti per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, il personale dell'Agenzia uniforma la propria condotta ai principi e alle regole definiti con il regolamento previsto dall'art. 15, comma 2, della legge regionale n.18/2014 e s.m.i..

7. - L'Agenzia adotta un sistema di relazioni sindacali conforme alle disposizioni normative vigenti.

8. - Ai fini della contrattazione collettiva, l'Agenzia partecipa, secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente, alla definizione delle direttive, nel Comitato di settore, per il comparto Enti Locali e alla stipula dei contratti collettivi nazionali. La contrattazione integrativa dell'Agenzia si svolge nei limiti e per le materie definiti dal contratto collettivo nazionale.

CAPO V – VIGILANZA

ART. 16 – VIGILANZA E CONTROLLO

1. - La vigilanza e il controllo sull'attività dell'Agenzia sono riservati alla Giunta Regionale della Campania.

CAPO VI – DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ART. 17 – REGIME TRANSITORIO E ATTIVITÀ A ESAURIMENTO

1.- L'Agenzia, oltre ai compiti e funzioni previsti dal presente Statuto, alla scadenza del regime commissariale degli Enti provinciali per il turismo e delle Aziende di cura, soggiorno e turismo della Campania, provvede al completamento degli interventi dagli stessi programmati e gestiti, che, con apposita delibera di Giunta regionale, saranno specificamente individuati e attribuiti in uno alle relative risorse finanziarie.

2.- Nelle more della conclusione delle procedure di scioglimento e allo scopo di consentire l'avvio delle attività di competenza dell'Agenzia, quest'ultima si avvale delle risorse umane degli Enti provinciali per il turismo e delle Aziende di cura, soggiorno e turismo della Campania.

ART. 18 – MODIFICHE STATUTARIE

1.- Le modifiche del presente Statuto sono adottate con provvedimento del Direttore generale e sottoposte all'approvazione della Giunta Regionale.

ART. 19 – RINVIO

1.- Per quanto altro non previsto dal presente Statuto, si rimanda alle leggi e ai regolamenti vigenti.

ART. 20 – ENTRATA IN VIGORE

1.- Il presente Statuto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.